

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.  
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

**Art. 49**

*(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)*

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.

(7)

2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.

(1)(8)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.

(3)

**5.** I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del decreto legislativo 36/2023.

(4)(6)(9)(11)

**6.** La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.

(5)(10)

**7.** La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016

**2** Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016

**3** Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016

**4** Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016

**5** Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016

**6** Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016

**7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

**8** Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

**9** Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

**10** Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

**11** Parole sostituite al comma 5 da art. 198, comma 1, L. R. 3/2024